

allo stereotipo, il primo sito detto "adulto" (denominato così per la richiesta preliminare della maggiore età prima dell'accesso al sito) non figura tra i primi 15 siti consultati su internet.

Il 1970 segna l'inizio della "sublimazione non repressiva" (Herbert Marcuse) della pornografia negli Stati Uniti. La decisione della Corte Suprema, *Miller v. California* (1973) mette fine alla censura della pornografia per adulti in quanto contraria alla libertà d'espressione. La Danimarca fu il primo Paese al mondo a legalizzare la pornografia nel 1969. Gli altri Paesi europei hanno fatto lo stesso nel decennio successivo in nome dell'innocuità sociale della pornografia. In questi Paesi, la repressione legale è da allora limitata alle scene sessuali degradanti (es: impicanti delle relazioni sessuali con degli animali o un cadavere umano), violente (es: scene di stupro) o tali da coinvolgere minori. Tuttavia, la pornografia con gli adulti continua ad essere vietata in luogo pubblico (ad es.: manifesto pornografico nei luoghi di passaggio destinati all'uso di tutti).

In Occidente, la nozione giuridica di oscenità è diventata desueta da vari punti di vista. In modo emblematico, l'opera del Marchese de Sade (che fu nascosta e clandestina in Francia fino al 1960) è spesso presentata come il miglior esempio della stupidità della censura di un tempo. Ad ogni modo, senza parlare di un ritorno alla pudicizia dell'era vittoriana, la liceità della pornografia non può evitare di scioccare gli animi. I film e le fotografie "porno" immergono gli spettatori, per così dire, nel mondo reale del virtuale. Lo spettatore va come a collocarsi in una via di mezzo, dato che la pornografia mostra del falso che è vero. La pornografia è uno spettacolo con un atto sessuale che avviene veramente davanti alla telecamera, ma che non esiste realmente per lo spettatore. La pornografia stimola il suo piacere ma, come nota Jacques Lacan, riduce il suo godimento nella simulazione del desiderio dell'altro. L'abbandono al desiderio lo spinge allora a cercare più oscenità (logica che d'altronde Sade segue nell'opera *Le centoventi giornate di Sodoma*) nello scoraggiamento di una *pornografia ieri soft, oggi hard e domani estrema*.

P

[73] Primogenitura

M.N.C.

Il termine primogenitura (in greco *πρωτοτόκια* e in ebraico *bekhorah*) è un composto dei vocaboli latini *primus* (primo) e *genitus* (generato) ed ha la sua radice etimologica (*γεν-*) nel verbo greco *γεννομαι* (letteralmente: nascere, essere, diventare). Con questo lemma ci si riferisce alla condizione di chi, tra più figli, è nato per primo e, per estensione, si indicano l'insieme dei diritti, dei beni e dei privilegi spettanti al primogenito.

Nell'Antico Testamento la primogenitura non si presenta solo come un diritto di precedenza, ma anche - e soprattutto - come un diritto di preminenza: il primogenito, infatti, succede al padre nelle funzioni di capofamiglia e riceve una quota doppia di eredità rispetto ai suoi fratelli. È sufficiente ricordare quanto narrato nel *Libro della Genesi*, in quello dell'*Esodo* (13:12-15, 22:29, 34:20), dei *Numeri* (3:45, 8:17, 18:16) e del *Levitico* (12:2-4), dove il primo figlio viene descritto come colui che è destinato a ricevere l'eredità del padre - o, meglio, del patriarca - e che gli succede nel duplice ministero di re e di sacerdote della famiglia e della tribù. In particolare, nel *Deuteronomio* (21, 15-17) si legge: "se un uomo avrà due mogli, l'una amata e l'altra odiosa, quando dividerà fra i suoi figli i beni che possiede, non potrà dare il diritto di primogenitura al figlio dell'amata, preferendolo al figlio dell'odiosa, che è il primogenito; ma riconoscerà come primogenito il figlio dell'odiosa, dandogli il doppio di quello che possiede; poiché egli è la primizia del suo vigore e a lui appartiene il diritto di primogenitura".

Lo status di primogenito, tuttavia, poteva anche essere regolato da una pronuncia paterna, che non fosse rispettosa del criterio cronologico; di qui "l'enfasi della tradizione sul trasferimento dei diritti di primogenitura con una benedizione sul letto di morte" (cfr. E. Speiser, *Comment on the Anchor Bible: Genesis*, New York 1964, p. 213). In particolare, in molti aneddoti biblici si assiste ad un vero e proprio rovesciamento del

normale ordine di successione come accade nella vicenda di Caino e Abele, in cui "Dio accetta il sacrificio del secondogenito Abele, invece che quello di Caino, il primogenito, e [...] [in cui] Seth, il terzo nato, alla fine diventa il progenitore della razza umana"; in quella di Ismaele e di Isacco "nella quale Ismaele, il primo frutto dei lombi di Abramo, viene cacciato via in modo da cedere i diritti di primogenitura ad Isacco, il secondogenito nato dalla moglie prediletta"; e, ancora, in quella di Esaù "il primo nato di Isacco, al quale viene negato il diritto di primogenitura in virtù di un trucco di Giacobbe, il suo fratello più giovane" (cfr. R. Cover, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, Torino 2008, pp. 37-38).

Strettamente connesso alla primogenitura – e tipico del diritto successorio medioevale – è il diritto di *maggiorasco*, o *maggiorascato* (in latino *majoratus*, in spagnolo *mayorazgo*): un istituto di origine spagnola, diffuso in Italia nel XVI secolo e, successivamente, abolito nel 1866. La *ratio* di tale istituto, che si presenta come una particolare forma di fedecommesso, è costituita dalla necessità che la terra – ovvero la ricchezza più preziosa di una famiglia – non venisse frammentata e suddivisa tra i figli, pena la perdita del suo valore. Infatti, "quando la terra, come i beni mobili, è considerata soltanto un mezzo di sussistenza e di godimento, la legge naturale di successione la divide [...] tra tutti i figli della famiglia [...]. Ma quando la terra viene considerata come un mezzo di potere e di protezione, e non solo un mezzo di sussistenza, [...] [si ritiene che essa debba essere ereditata] indivisa a [...] [da un figlio] solo" (A. Smith, *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, trad. it., Torino 1851, p. 263). Ed è proprio per questo motivo che nel medioevo si iniziò a considerare il feudo – e con esso l'intero patrimonio familiare, unitamente "alle armi" (ovvero allo stemma) e al titolo nobiliare – alla stregua di un bene unico ed indivisibile che doveva essere trasmesso per intero al primogenito maschio. Gli altri discendenti invece – quando non erano del tutto esclusi dall'eredità – contavano soltanto il diritto a benefici minori oppure a semplici prebende. Al primogenito spettavano, quindi, tutti i beni terrieri e la quasi totalità delle sostanze di famiglia ma, dal momento che aveva l'obbligo di non disporne e di conservare integro il patrimonio così da trasmetterlo, a sua volta, alla generazione successiva, egli, più che di un vero e proprio di-

ritto di proprietà, godeva, in realtà, dell'usufrutto generale sui beni ereditati, che, per altro, erano obbligatoriamente soggetti ad inventario (M. Piccialuti, *L'immortalità dei beni. Fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII*, Roma 1999, pp. 5-6). E d'altro canto, lo scopo della primogenitura, o del maggiorasco, era proprio quello di rendere possibile la perpetuazione e "la prosecuzione *ad infinitum* della famiglia" attraverso "la trasmissione unitaria ed indivisibile del patrimonio" (ivi, p. 127).

Dal punto di vista del diritto successorio, la primogenitura non può che essere ricondotta al più ampio istituto del fedecommesso e, tuttavia, a differenza di quest'ultimo – che era sempre e comunque un atto *mortis causa* – essa poteva anche essere istituita al di fuori del contesto testamentario, integrando, così un "pubblico e giurato strumento di dichiarazione e donazione irrevocabile et atto inter vivos rogato per mano de' notaro" (*Archivio Urbano*, Sez. V, *Fidecommessi*, n. 87, f. 13). Quest'istituto ha contribuito a creare un'immagine dinastica della famiglia, quale gruppo unitario e diacronico che, trascendendo le singole generazioni, si riconosce in una perdurante unità, ma ha anche contribuito a produrre un accumulato di capitale, determinando così una disparità di trattamento tra consanguinei. Ed in tal senso Smith sostiene che tra i figli di una stessa famiglia non si dia una disuguaglianza più arbitraria e "resistente" di quella che scaturisce da questo istituto, in base al quale "[...] il sesso maschile viene universalmente preferito a quello femminile; e, a parità di ogni altra circostanza, il maggiore di età è preferito al più giovane" (*Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, cit., p. 263). In particolare, mentre i figli maschi cadetti erano obbligati a intraprendere la carriera ecclesiastica oppure quella militare; le figlie femmine, invece, se munite di dote, potevano maritarsi, mentre, se ne erano sprovviste, si vedevano costrette ad entrare in convento (paradigmatica, in tal senso, la storia di Marianna de Leyva y Marino, indotta a farsi monaca proprio in ossequio al diritto di maggiorasco e, alla quale, Alessandro Manzoni dedica un intero capitolo dei *Promessi Sposi*).

Dal punto di vista filosofico è interessante sottolineare che se, da un lato, Hobbes prospetta la primogenitura, ovvero la "precedenza nell'occupazione", come la tredicesima legge di natura: una legge che concerne

“quel che non si può dividere, [che] non si può possedere in comune” (*Elementi filosofici sul cittadino*, trad. it., Torino 1988, p. 125); da un altro lato, Burke e Hegel, pur giustificando anche loro tale istituto, ricorrono ad argomentazioni diverse rispetto a quelle del filosofo inglese. Il primo, infatti, ritiene che su di essa si fondino quelle grandi famiglie della classe dominante, che, sole, erano capaci di contribuire con la saggezza del loro dominio politico al benessere economico delle generazioni future (*Reflections on the Revolution in France*, London 1910, p. 49). Mentre il secondo sostiene che il diritto di primogenitura integri una di quelle situazioni in cui la restrizione all'uguaglianza delle opportunità si rivela essenziale per assicurare una classe di proprietari terrieri particolarmente adatti al dominio politico (*Lineamenti di filosofia del diritto*, trad. it., Bari 1991, in part. p. 147).

Diversamente da quanto fatto da Hobbes e anche da Hegel, Locke, invece, esprime la sua contrarietà nei confronti del diritto di primogenitura e, più in generale, nei confronti di quell'idea – sostenuta soprattutto da Filmer nel suo *Patriarca and other Writings* – secondo la quale si darebbe una sorta di “soggezione naturale” dei figli nei confronti dei padri. Più in particolare, Locke non si limita a criticare la prassi secondo la quale al primogenito spettava l'intero patrimonio familiare ma critica anche la possibilità che egli – oltre ai beni – erediti anche la stessa autorità esercitata dal padre nei confronti degli altri membri della famiglia. Nello specifico, egli sostiene che se “il diritto paterno, l'atto di generazione, conferisce governo e dominio, l'eredità o la primogenitura non possono conferire il titolo, perché chi non può succedere al titolo del padre, che consiste nella generazione, non può per successione averlo, sui propri fratelli quel potere che il padre aveva per diritto paterno” (*Primo trattato sul governo*, trad. it., Torino 1982, pp. 165-166).

P

[74] | Privilegio

| F.D'A.

Il *privilegio* è l'ingiustificata esenzione da un obbligo generale o l'ingiustificata attribuzione di un diritto particolare ed esclusivo a una persona o a una categoria singola: esso è obiettivamente un trattamento *contro giustizia* e in particolare contro la *giustizia distributiva*. Non può essere ritenuto un privilegio il trattamento di eccezione che abbia una giustificazione piena e riconosciuta (*quod licet Jovi, non licet bovi*). Il narcisismo che contraddistingue il genere umano è tale, che il destinatario del privilegio tende spesso a perdere la percezione della realtà e, attivando le più subdole contorsioni della cattiva coscienza, a ritenere che il privilegio di cui gode non sia qualificabile come tale, ma corrisponda propriamente ai suoi meriti. Nel sentire comune, il privilegio è assolutamente *odioso* e va accanitamente combattuto: ben lo sapevano le *XII Tavole*, che vedevano inserito tra i loro precetti il fondamentale *Privilegia ne irrogantur*.

Se è in contraddizione con la giustizia, il *privilegio* può non essere affatto in contraddizione con altre dimensioni di esperienza, come l'*amore*: l'uomo che ama realmente non può non *privilegiare* l'amata, rispetto ad ogni altra donna, senza per questo commettere ingiustizia alcuna (ritenere il contrario, come fa il Don Giovanni di Da Ponte e di Mozart

*chi a una sola è fedele
verso l'altre è crudele*

è debole sofisma). Tra gli apostoli, ce ne era uno, che era destinatario di un particolare affetto da parte di Gesù (Giovanni, il *privilegiato*, allude a se stesso con estrema delicatezza nel suo Vangelo, parlando del *discepolo che Gesù amava*). Questo privilegio, però, non andava al di là della dimensione puramente affettiva (propria di Gesù, vero Dio, ma anche vero uomo) e non investiva quella, per dir così, *istituzionale*: è Pietro, e non Giovanni, a vedersi conferito il “primato”. Tale conferimento non